

Rottamazione, si allarga la platea dei potenziali beneficiari

Ripa-Lattanzi a pag. 7

Gli effetti della procedura di ripescaggio introdotta con l'emendamento al dl Milleproroghe

Rottamazione, si riapre il gioco

Una maggior platea avrà chance di poter regolare il debito

Pagina a cura

DI GIUSEPPE RIPA

E ALESSANDRO LATTANZI

Decaduti dalla Rottamazione-querter di nuovo in gioco. Con l'approvazione dell'emendamento al dl 202/2024 si riaprono ufficialmente le porte della definizione agevolata per i contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2024, risultavano decaduti dalla procedura, per non essere riusciti a versare le somme complessivamente dovute, alle scadenze previste. La riapertura avvantaggia un maggior numero di contribuenti, soprattutto i decaduti dalle rateizzazioni richieste post modifiche del decreto Aiuti (dl n. 50/2022 convertito in legge n. 91/2022).

I soggetti ammessi. La riapertura riguarderà soltanto quei soggetti che risultavano decaduti alla data del 31 dicembre 2024, a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento alle scadenze previste. Ciò è doveroso da ricordare, soprattutto per quei soggetti a oggi ancora in corsa, per cui è previsto il pagamento della settima rata il prossimo 28 febbraio (5 marzo aggiungendo i giorni di tolleranza). Per loro, infatti, allo stato attuale, non essendo previsto alcuno spostamento o ipotetica riammissione, occorrerà versare tutto quanto dovuto entro la predetta scadenza, al fine di non perdere i benefici della procedura. Inoltre, stante l'assenza di specifiche disposizioni in merito, la riammissione riguarderà tutti i contribuenti decaduti, senza alcuna specifica esclusione in relazione alla rata non versata.

La procedura. La domanda di riammissione dovrà essere effettuata in maniera telematica, attraverso le modalità che l'Agenzia delle entrate

Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet, entro i 20 giorni successivi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La deadline per la presentazione della domanda è fissata per il prossimo 30 aprile 2025; pertanto, tenendo conto della scadenza di conversione del dl fissata per il prossimo 25 febbraio e i venti giorni concessi per la pubblicazione della procedura telematica all'Agenzia delle entrate Riscossione, è possibile affermare che i contribuenti avranno a disposizione poco più di un mese per la presentazione della domanda. Viene inoltre prevista la possibilità di integrare la domanda già presentata, purché si faccia riferimento ai soli debiti originariamente inclusi nella procedura di definizione e che l'invio avvenga sempre entro il 30 aprile. Si dovrà indicare la modalità di pagamento prescelta, se unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate. Una volta inviata la domanda, sarà onere dell'Agenzia delle entrate Riscossione comunicare direttamente al contribuente le somme dovute entro il 30 giugno 2025.

Debiti interessati e modalità di pagamento. Nell'emendamento si specifica che i debiti oggetto di riammissione possono essere soltanto quelli già ricompresi nella domanda originaria per cui si è decaduti; difatti, si ricorderà che la norma inserita nella L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) concedeva ai contribuenti la facoltà di scegliere quali debiti ricomprendere nella rottamazione e quali escludere.

Dunque, laddove un debito sia stato originariamente escluso, tale rimarrà anche ai fini della presente riammissione. Quanto alle modalità

di pagamento, saranno dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo, decorrenti dal 1° novembre 2023; inoltre, i contribuenti potranno optare per il pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, ovvero in forma rateale, fino a un massimo di 10 rate, che andranno di pari passo con le scadenze ordinarie. In particolare, le prime due rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre 2025, mentre le successive scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre del 2026 e 2027, ricordando la comunque la possibilità di fruire dei 5 giorni di tolleranza.

Gli effetti della procedura. Nulla muta dal punto di vista degli effetti cautelari, potendo i "riammessi" beneficiare nuovamente delle disposizioni di cui al comma 240, art. 1 L. 197/2022. Pertanto, a seguito della presentazione della domanda, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;



e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, dpr 602/73;

g) viene disposto lo sblocco del Durc.

Inoltre, si dispone che l'automatica revoca delle dilazioni sospese avrà effetto alla data del 31 luglio 2025.

Considerato quanto sopra, la riammissione rappresenta una vera e propria scialuppa di salvataggio per moltissimi contribuenti. Invero, si ricorderà come le modifiche apportate dal dl 50/2022 al co. 3 dell'art. 19, dpr 602/73 abbiano creato una netta scissione, poiché per le dilazioni di pagamento richieste prima del 16 luglio 2022 la decadenza permette la richiesta di un nuovo piano, purché siano versate integralmente le rate scadute. Mentre, per le richieste fat-

te dal 16 luglio 2022, in caso di decadenza, nessuna nuova dilazione può essere richiesta, con l'obbligo per il contribuente di dover procedere al pagamento integrale del debito.

Nonostante i commi 231 e s.s. della legge di bilancio 2023, diversamente dalle precedenti edizioni della rottamazione, permettessero ai decaduti di presentare una nuova richiesta di dilazione, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare come ciò dovesse intendersi subordinato a quanto previsto dalle norme ordinarie in tema di dilazioni.

Pertanto, per i contribuenti che avevano inserito nella prima domanda di rottamazione debiti il cui piano di dilazione era stato presentato dal 16 luglio 2022 e da cui erano poi decaduti, sino a oggi vi erano poche chance di poter regolare il debito, se non versando integralmente tutto quanto richiesto ovvero essendo passi-

bili di azioni esecutive da parte dell'Agenzia delle entrate Riscossione.

Ora, invece, la tempestività della trasmissione della domanda, permetterà di fruire delle misure cautelari, potendo poi procedere al pagamento di quanto dovuto, senza dover nuovamente considerare sanzioni e interessi.

Di senso opposto è la convenienza per i contribuenti decaduti che hanno potuto richiedere una nuova rateizzazione ovvero hanno continuato quella precedente. Per questi, infatti, la convenienza sarà quella di sospendere i pagamenti, senza però incorrere nella decadenza, in modo da presentare la domanda di riammissione, la quale sospende l'obbligo di pagamento. Difatti, continuando a pagare il piano ordinario di dilazione, si avrà una perdita dovuta al pagamento di sanzioni e interessi che, invece, non sono dovuti in seno alla rottamazione.

— © Riproduzione riservata — ■

I contribuenti che avevano inserito nella prima domanda di rottamazione debiti il cui piano di dilazione era stato presentato dal 16 luglio 2022 e da cui erano poi decaduti potranno ora fruire delle misure cautelari, potendo poi procedere al pagamento

La procedura di riammissione

DS6901

DS6901

Soggetti ammessi:	<ul style="list-style-type: none">• Coloro che risultavano decaduti alla data del 31 dicembre 2024, a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento alle scadenze previste
Procedura:	<ul style="list-style-type: none">• Pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle entrate Riscossione della dichiarazione da trasmettere, entro il 30 aprile 2025• La dichiarazione può contenere esclusivamente i debiti già inseriti nella prima domanda di ammissione alla rottamazione e può essere integrata, sempre sino al 30 aprile 2025• L'Agenzia comunicherà le somme da versare direttamente al contribuente entro il 30 giugno 2025
Pagamento e scadenze	<ul style="list-style-type: none">• Nella dichiarazione il contribuente deve indicare la modalità di pagamento: a) unica soluzione o b) fino a 10 rate consecutive di pari ammontare• L'unica ovvero la prima rata scadrà il 31 luglio 2025 poi, a seguire, il 30 novembre 2025, 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre del 2026 e 2027• Sono ammessi i 5 giorni di tolleranza nel ritardo del pagamento• Sulle somme dovute sono calcolati gli interessi al 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023
Benefici	<ul style="list-style-type: none">• Si dovrà pagare la sola imposta, le spese per le procedure esecutive e di notifica, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggi• Presentata l'istanza, si attivano le protezioni a favore del contribuente, tra cui il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive da parte dell'Agenzia delle entrate Riscossione e il rilascio del Durc regolare